C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. **Reg. n. 00/2026**

Rep. n.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A RISTORANTE SITO IN VIALE REGINA MARGHERITA – AREA BOSCHETTI REALI.

L'anno 2026 - duemilaventisei - addì del mese di in Monza, nel Palazzo Municipale, tra i Sigg.:

-Arch. Carlo Maria NIZZOLA, nato a Milano il 30 ottobre 1965, Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio il quale interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune, C.F.: 02030880153, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale. n. 265 del 22/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, in seguito denominato "Concedente"

e

- XXXXXXXXXX, nato a Monza il XXXXXXXXXXXXX, che interviene nel presente atto in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXX, costituita con XXXXXXXXXXXXX (registrata presso l'Agenzia delle Entrate XXXXXXXXXXXXXXXXXX), in seguito denominato "Concessionario"

Premesso che

- il Comune di Monza è proprietario dell'immobile distinto al catasto urbano al foglio 29 mappale 152, cat. catastale C/1, di superficie complessiva di mq. 216 circa, appartenente al patrimonio disponibile del Comune, ubicato in Monza all'interno dei Boschetti Reali tra Viale Regina

Margherita, Piazza Citterio e il viale interno ai Boschetti, ovvero passeggiata di Eugenio di Beauharnais;

- Il Comune ha acquisito l'immobile in forza di atto di cessione gratuita in forma pubblica amministrativa dal Demanio dello Stato, rep. 8461 del 4 Aprile 1996, trascritto alla conservatoria di Milano 2 in data 11/08/1999 n. 85113/58126

Cio' premesso e confermato

si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Concedente, come sopra rappresentato, concede al Concessionario, come sopra rappresentato, che accetta, l'immobile comunale sito in Monza viale Regina Margherita, per la realizzazione di attività commerciale di ristorazione e per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'immobile sulla base delle linee guida progettuali (allegato C), il tutto come meglio risulta dagli allegati che, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Il Comune ha acquisito l'immobile in forza di atto di cessione gratuita in forma pubblica amministrativa dal Demanio dello Stato, rep. 8461 del 4 Aprile 1996, trascritto alla conservatoria di Milano 2 in data 11/08/1999 n. 85113/58126.

L'immobile descritto è così censito al Catasto Fabbricati (in ditta al Comune di Monza):

Foglio 29 (ventinove) mappale 152, costituito da area recintata della superficie di 364 mq. ed annesso fabbricato di superficie di 216 mq.

Articolato in unico corpo di fabbrica, di cui 216 mq al piano terra e 23 mq al piano interrato, classe catastale 10 – rendita 6.642,93 €;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, e come rappresentati nelle planimetrie catastali (Allegato B), in particolare:

- 166 (centosei) – Scheda catastale N°0572765 del 20/04/1960
- 167 (centosette) – Scheda catastale N°0572766 del 20/04/1960

La parte Concedente dichiara, e la parte concessionaria prende atto, che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie catastali allegate al presente atto sono pienamente conformi allo stato di fatto.

ART. 2 CANONE

La presente concessione è fatta ed accettata per un canone annuo calcolato in euro 50.520,53 (euro cinquantamilacinquecentoventi/53) per tutta la durata della concessione, in rapporto al quale, rispetto al progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile, verrà totalmente scomputato.

La proprietà è concessa con l'immobile preso a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene e nell'indicazione delle superfici dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso.

ART. 3 DURATA

La durata della concessione è di anni 15 (quindici) a far data dalla stipulazione del presente atto.

ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fatto salvo che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale sarà subordinato alla presentazione di specifica pratica presso il SUAP del Comune di Monza, il concessionario si obbliga a:

a) Realizzare il progetto di riqualificazione edilizia e impiantistica dell'edificio e di riquaificazione dell'area verde sotto tutela del vigente Codice dei Beni Culturali sulla base delle linee guida progettuali (allegato C) quale insieme sistematico di interventi volti a riqualificare funzionalmente e qualitativamente l'immobile ottenendo l'agibilità per l'esercizio dell'attività di ristorazione commerciale e il ripristino originari delle condizioni dell'area verde.

L'intervento sull'ambito del Boschetti Reali è tutelato dal Testo Unico del Restauro, pertanto, in applucazione del D.Lgs. 42/2008 e s.m.i. il Progetto ed il successive intervento dovranno ottenere la ratifica da parte della Soprintendenza, sulla base degli indirizzi espessi con parere preliminare PG 58031/2026 del 23/03/2026, con l'obiettivo di garantire il ripristino dell'area verde in prossimità di piazza Citterio, la riduzione delle emissioni in atmosfera e contenimento consumi energetici, miglioramento del comfort legato alla funzione di ristorazione, e valorizzazione e fruizione degli spazi aperti.

Le opere oggetto della presente convenzione, finalizzate alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'immobile ed inserimento della funzione prevista nel bando, per un importo complessivo, comprensivo di IVA, Oneri e spese professionali per le pratiche edilizia da presentare presso il SUE, il cui importo è contenuto nella valorizzazione della concessione

fino all'importo massimo da quadro economico di euro € 280'000,00. IVA esclusa, così come dettagliato nelle linee guida per la reazione del progetto di riqualificazione dell'immobile (Allegato C).

d) utilizzare l'immobile assegnato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1;

e) conservare e custodire l'immobile e tutti gli spazi pertinenziali ed accessori;

f) la richiesta e l'ottenimento d'eventuali permessi, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per le opere previste o l'uso stabilito, senza che il presente atto costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Monza e di altri enti pubblici.

g) sottoscrivere le polizze assicurative di cui all'art. 5;

h) svolgere tutte le attività entro limiti compatibili con l'ambiente circostante, la quiete pubblica, avuto riguardo al numero degli utenti, alla collocazione oraria, all'impatto acustico;

i) non svolgere nell'immobile in concessione attività illegittime o illecite o comunque contrarie alla Legge e ai Regolamenti:

l) non sub-concedere, anche parzialmente, l'immobile, pena la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione.

m) la rimozione di eventuali materiali in stato di abbandono, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Amministrazione la presenza di materiali di interesse storico culturale, al fine di una loro tutela e valorizzazione.

n) Provvedere alla rendicontazione delle spese e delle attività di riqualificazione dell'immobile con relazione semestrale e presentazione

dei pagamenti quietanzati, fino al concorrere della spesa complessiva. Saranno altresì rendicontate con specifica relazione, le procedure comparative di affidamento lavori ed incarichi necessari alla riqualificazione dell'immobile. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere redatta dalla Direzione Lavori la relativa contabilità, per stati avanzamento lavori, come di norma per i lavori pubblici.

m) Provvedere alla rendicontazione delle spese e delle attività gestionali riqualificazione dell'immobile con relazione annuale, verifica di obbiettivi attraverso gli indicatori del progetto gestionale e presentazione dei pagamenti quietanzati di eventuali fornitori e partners, a qualunque titolo.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- il pagamento del canone annuo, da corrispondere con le modalità di cui all'art. 2;
- la pulizia dell'immobile;
- la manutenzione ordinaria e straordinarie delle componenti impiantistiche ed edilizie installate o realizzate con il progetto di riqualificazione edilizia, e manutenzione ordinaria dell'immobile, gli eventuali interventi di adeguamento normativo necessari per l'esercizio dell'attività e allineamento catastale, che dovessero rendersi necessari per l'intera durata della concessione;
- l'accesso del personale dell'Amministrazione per eventuali verifiche, previa comunicazione e compatibilmente con le attività in essere.

Il Concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 123 (riassetto e riforma

delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro), sia le disposizioni normative del D.M. 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi).

La destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello concesso comporta la decadenza della presente concessione.

ART. 5 MIGLIORE E ADDIZIONI

Eventuali migliorie e addizioni potranno essere richieste dal concessionario, ed eventualmente realizzate a seguito di specifica autorizzazione scritta del concedente ed ottenimento degli eventuali necessari titoli edilizi, con accollo esclusivo dei costi di realizzazione e rinuncia a qualsiasi rimborso, ristoro o risarcimento delle somme spese.

ART.6 ESECUZIONE DE LAVORI

L'esecuzione dei lavori realizzerà il progetto di riqualificazione dell'immobile allegato alla presente convenzione sulla base delle linee guida progettuali (Allegato C).

I lavori potranno essere eseguiti in economia, ovvero a corpo nel rispetto della normativa vigente.

Tutti i permessi, le autorizzazioni e gli altri titoli legittimanti, di qualunque natura, occorrenti per l'esercizio delle attività connesse, compresa la realizzazione dei lavori, dovranno essere acquisiti dal Concessionario a proprio onere e rischio.

La direzione dei lavori verrà assunta da un Architetto (come previsto dal t.u. restauro) con relativo team tecnico, di fiducia del Concessionario, in possesso delle qualifiche e dei requisiti tecnici e morali per contrarre con

la Pubblica Amministrazione, esentando comunque l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla procedura di affidamento individuata.

L’esecuzione dei lavori verrà affidata dal concessionario, previa documentata procedura comparativa, a ditte in possesso delle qualifiche SOA OG2 in base alle vigenti soglie economiche per categorie di lavori, e dei requisiti tecnici e morali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, esentando comunque l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla procedura di affidamento individuata.

I rapporti con i professionisti e le ditte esecutrici sono tenuti esclusivamente dal Concessionario che solo risponde nei loro confronti a qualsiasi titolo, rimanendo del tutto estraneo il Comune.

Le varianti o modifiche in corso d’opera, a prescindere dall’impatto economico in aumento, diminuzione o pareggio, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione concedente da parte del Servizio Valorizzazione Asset. Successivamente all’autorizzazione potranno essere presentate le pratiche di variante presso il S.U.E. ed eseguite successivamente all’ottenimento dei relativi permessi.

Al termine dei lavori verrà rilasciato il certificato di collaudo/regolare esecuzione delle opere realizzate, che attesti la rispondenza di quanto realizzato con quanto progettato ed approvato dal Concedente, l'esecuzione delle opere corretta ed a regola d'arte, il rispetto delle strutture esistenti, il conto finale dei lavori, ovvero il costo complessivo dell'intervento articolato per categoria di lavori, corredato da copia delle certificazioni di conformità' degli impianti, dei materiali impiegati e della

loro corretta posa e conformità alle normative vigenti anche in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I tecnici dell'Amministrazione Comunale svolgeranno attività di controllo e sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la durata della convenzione, e potranno accedere al cantiere in qualsiasi momento anche senza preavviso. Il Concedente accerterà, tramite gli uffici competenti, la conformità dei lavori al progetto presentato in sede di gara.

I lavori di riqualificazione dovranno concludersi entro e non oltre il termine di anni 1 (uno) anni dalla formale consegna dell'immobile.

In caso di violazione dei precedenti termini per cause imputabili al concessionario, si avrà la decadenza della concessione e l'escussione della fidejussione, senza che il Concessionario possa avanzare diritti o pretese di sorta in ordine agli eventuali interventi già effettuati. Eventuali proroghe potranno essere concesse a fronte di gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del Concessionario.

Il Concessionario dovrà predisporre un programma di manutenzione volto a garantire il mantenimento dell'efficienza funzionale, della sicurezza e del decoro dell'immobile nel corso della concessione, il programma dovrà essere aggiornato ogni qual volta risultasse necessario, a cura ed onere del concessionario.

Nel corso della durata della concessione, il Concedente si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, se l'attività svolta nell'immobile e nelle aree di pertinenza sia mantenuta coerente ai livelli di qualità ed agli obiettivi perseguiti, e sia svolta nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto.

Alla scadenza della concessione, il bene, con tutte le opere di riqualificazione apportate, dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso dell'Amministrazione Concedente, senza alcun onere ed obbligo d'indennità ovvero rimborso alcuno a carico di quest'ultimo, in ogni caso, tutte le opere realizzate s'intenderanno acquisite al Comune di Monza. L'immobile in ogni caso dovrà essere restituito in buone condizioni di manutenzione.

ART.7 RIPARTIZIONE CONTRIBUTI

Eventuali contributi a fondo perduto sotto qualsiasi forma legati all'intervento edilizio ed impiantistico di riqualificazione dell'immobile verranno ripartiti in pari misura (50%) tra Amministrazione concedente e Concessionario.

Quest'ultimo provvederà, nel caso, ad avvisare il concedente al fine di provvedere con gli atti necessari per l'accertamento dell'entrata.

ART. 8 - STATO DELL'IMMOBILE E MANUTENZIONE

L'immobile viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Concessionario s'impegna a custodire l'immobile con la diligenza del consegnatario di beni e ad accollarsi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, previo accordo con l'Amministrazione concedente.

-La parte cedente non presta alcuna garanzia relativa allo stato in cui versano gli impianti, né garantisce la loro conformità alle norme di legge.

Sono a carico del Concessionario i lavori di adeguamento e, comunque quelli connessi e necessitati dal particolare tipo di attività svolta dal Concessionario nell'immobile, sempre compatibilmente con i vincoli relativi all'immobile.

Per manutenzione ordinaria s'intendono gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'area concessa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.M. 37/08 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La custodia e la pulizia dell'immobile comprensivo degli spazi pertinenziali ed accessori sono a totale onere e cura del Concessionario.

In relazione all'obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'immobile, il medesimo garantisce, dietro preventiva richiesta, libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune di Monza per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.

Il Concedente effettuerà periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione ordinaria.

Il Concessionario assume l'obbligo e l'impegno di conservare l'immobile concessa in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterla riconsegnare al Concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria sono esclusivamente a carico del Concessionario e potranno essere eseguiti solo a seguito di autorizzazione da parte del Concedente, previa presentazione del relativo progetto al competente Servizio del Comune di Monza per l'approvazione.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a presentare la certificazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente.

Il costo relativo a tali lavori (ordinaria e straordinaria manutenzione) e agli

adeguamenti e adattamenti (di cui al presente articolo) necessari per lo svolgimento delle attività, resta a carico del Concessionario, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

L'esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione concedente, oltre a non venire riconosciuta per quanto riguarda i costi sostenuti, comporta la decadenza della presente concessione e l'obbligo di restituzione dell'immobile, salvo il risarcimento del danno arrecato.

ART. 9 - CONSEGNA E ACCESSO ALL'IMMOBILE

La consegna dell'edificio avverrà con specifico verbale di consegna e presa in carico che verrà sottoscritto in contradditorio tra le parti.

Il Concessionario ha il libero godimento dell'immobile nei limiti dell'uso convenuto. Il mancato o parziale godimento dell'immobile determina la decadenza dalla convenzione, comunicata dal Concedente mediante lettera raccomandata, senza che il Concessionario possa nulla eccepire.

Il Concedente, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato, avrà facoltà di accedere all'area nel corso della convenzione per la verifica di osservanza della presente convenzione da parte del Concessionario, previa comunicazione al Concessionario ed adottando gli accorgimenti necessari al fine di recare il minor disagio possibile.

ART.10 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

il Comune di Monza è sollevato da qualsiasi responsabilità riguardante incidenti nei confronti di persone, cose e quant'altro, che potrebbero verificarsi in conseguenza dell'uso del bene.

Il concessionario assume la figura di consegnatario del bene ai sensi

delle leggi vigenti con tutti gli obblighi che ne discendono ed è direttamente responsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, dell'utilizzo dell'immobile in uso, pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni all'edificio di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso dello svolgimento degli eventuali interventi di adeguamento di locali (intendendosi che gli stessi sono concessi in uso nello stato in cui si trovano), di manutenzione dell'immobile, nonché nel corso dell'esercizio delle attività formative svolte nell'immobile assegnato.

Si prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa per "rischi locativi" in genere, ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per anno e sinistro per danni al fabbricato nonché polizza R.C.T. prestata fino a € 3.000.000,00 per anno e sinistro entrambe aventi durata pari a quella della concessione stipulate presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

Le suddette polizze prodotte dal concessionario dovranno contenere la condizione esplicita che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Monza, a mezzo PEC o altro mezzo di analoga validità, l'eventuale mancato pagamento dei premi, nonché l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla loro naturale scadenza e, comunque, a considerare

valida ed operante la copertura assicurativa fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.

Copia autentica di dette polizze dovrà essere consegnata al Committente in sede di stipula del presente contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze come sopra riportato, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate, aventi le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche la concessione oggetto di affidamento.

ART. 11 - GARANZIE CAUZIONALI

A garanzia del puntuale rispetto delle obbligazioni assunte, il Concessionario ha costituito una cauzione stabilita in € _____(euro _____/80), pari al 10% dell'importo complessivo della concessione.

La cauzione di cui sopra è stata prestata mediante polizza fidejussoria N. del , rilasciata da , debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e s.m.i. e del D.lgs. n. 175/1995 da cui

risulti a pena di decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta del Concedente, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi legali;
- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- *l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso* versamento dei premi.

La predetta polizza dovrà essere consegnata prima dalla stipula del presente atto, a pena di decadenza dell'atto stesso.

ART. 12 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente concessione ha carattere personale. Il Concessionario non può cedere la convenzione, nemmeno nell'ipotesi prevista dall'art. 2558 del C.C., pena la decadenza della presente concessione e l'incameramento della cauzione.

Analogamente non è consentita la sub-concessione dell'immobile, totale o parziale, sotto qualsiasi forma a terzi, pena la decadenza immediata della concessione stessa.

ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata, sospesa o modificata per esigenze di pubblico interesse e con atto motivato del Dirigente del Settore concedente, in qualunque momento e senza che sia riconosciuto alcun

indennizzo al Concessionario.

La revoca, la sospensione o la modificazione della concessione, sarà preceduta da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241.

ART. 14 - DECADENZA

La concessione s'intenderà decaduta, ipso iure, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Concedente, con l'obbligo da parte del Concessionario della restituzione immediata dell'immobile, libera da persone e cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- mancata esecuzione degli interventi di rifunzionalizzazione dell'immobile entro il termine di cui all'art. 5;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 9;
- inosservanza del divieto di sub-concessione dell'area di cui all'art. 9;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione (tra i quali viene compresa anche l'incapacità economico-finanziaria dell'Operatore di sostenere/realizzare il progetto proposto nei tempi stabiliti) o imposti da norme di legge o da regolamenti, alla quale non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Dirigente competente;
- perdita dei requisiti a contrattare con la P.A., in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- violazione di quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione;
- mancato o parziale godimento dell'immobile;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

- mancato pagamento del premio o mancato rinnovo della polizza R.C. verso terzi di cui all'art. 10.
- Modifica unilaterale dell'Operatore del vincolo di destinazione pubblica dei beni oggetto della concessione. In tali ipotesi nulla sarà dovuto dall'Amministrazione all'Operatore a titolo di restituzione di quanto realizzato e/o investito, neppure a titolo di risarcimento del danno.

La decadenza potrà essere dichiarata anche al di fuori dei casi espressamente previsti, per violazioni gravi che non consentano la prosecuzione della concessione e per la violazione degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 della convenzione. In tal caso il Concedente dovrà inviare, via PEC o con altra modalità avente validità analoga, comunicazione di contestazione scritta al Concessionario, assegnando allo stesso un termine non superiore a giorni 15 (quindici) per le proprie osservazioni. Decorso infruttuosamente tale termine o in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate, il Concedente assumerà gli atti necessari per far dichiarare la decadenza dalla concessione.

Nel caso di decadenza, l'immobile rientrerà nella piena disponibilità del Concedente senza corresponsione di alcuna somma a titolo di indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate, fino all'effettiva riconsegna, che avverrà mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Resta salva la facoltà per il Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 15 - RIMOZIONE E RIPRISTINO

Alla scadenza della convenzione, in caso di revoca ai sensi dell'art. 11 e in

caso di decadenza, nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario a titolo di restituzione di quanto realizzato e/o investito, neppure a titolo di risarcimento del danno.

ART. 16 - RECESSO

Il Concessionario potrà recedere dalla presente concessione con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicare al Concedente a mezzo di raccomandata a/r o altro mezzo idoneo avente analogo valore di notifica.

Qualora non venisse rispettato il termine di preavviso anzidetto, il deposito cauzionale verrà introitato dall'Amministrazione quale penale.

Il recesso non dà luogo alla restituzione in alcun modo del valore dell'investimento fino a quel momento eseguito dal Concessionario.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è esclusivamente quello di Monza.

ART. 18 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

ART. 19 - CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole: ART. 2. – CANONE, ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, ART. 7 – RIPARTIZIONE CONTRIBUTI, ART. 12. – CESSIONE DELLA CONVENZIONE, ART.

13. – REVOCA DELLA CONCESSIONE, ART. 14 – DECADENZA, ART. 15. – RIMOZIONE E RIPRISTINO, ART. 16 – RECESSO, ART. 17 – CONTROVERSIE, provvedendo a sottoscriverle separatamente nell'allegato A).

ART. 19 - PRIVACY

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail: dpo@comune.monza.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concedente — Il Concessionario

Comune di Monza

Arch. Carlo Maria Nizzola

_____ _____

Allegati:

A) Vessatorie.

B) Planimetrie catastali;

C) Progetto di riqualificazione;

Allegato A)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A RISTORANTE SITO IN VIALE REGINA MARGHERITA – AREA BOSCHETTI REALI.

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole: ART. 2. – CANONE, ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, ART. 7 – RIPARTIZIONE CONTRIBUTI, ART. 12. – CESSIONE DELLA CONVENZIONE, ART. 13. – REVOCA DELLA CONCESSIONE, ART. 14 – DECADENZA, ART. 15. – RIMOZIONE E RIPRISTINO, ART. 16 – RECESSO, ART. 17 – CONTROVERSIE

_____

Imposta di bollo € 64 assolta in modo virtuale Autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 3965/78 del 03/05/1978.